

**COMUNE DI CASARGO  
COMUNE DI CRANDOLA  
VALSASSINA  
COMUNE DI MARGNO**

**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER  
IL TRANSITO SULLA STRADA AGRO  
SILVO PASTORALE  
*“ALPE PAGLIO – PIAN DELLE BETULLE –  
ORTIGHERA - ALPE ORO – ALPE DOLCIGO  
– OMBREGA”***

Approvato con deliberazioni del Consiglio comunale di Casargo n. 13 del 13 giugno 2007, del Consiglio comunale di Crandola Valsassina n. 12 del 12 giugno 2007 e del Consiglio comunale di Margno n. 12 del 5 giugno 2007, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale di Casargo n. 13 del 22 aprile 2009, del Consiglio comunale di Crandola Valsassina n. 15 del 28 aprile 2009 e del Consiglio comunale di Margno n. 18 del 24 aprile 2009, ulteriormente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale di Casargo n. 24 del 02 agosto 2012, del Consiglio comunale di Crandola Valsassina n. 19 del 06 agosto 2012 e del Consiglio comunale di Margno n. 48 del 23 luglio 2012.

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica *“Alpe Paglio – Pian delle Betulle – Ortighera – Alpe Oro – Alpe Dolcigo – Ombrega Bassa”*, da quota m. 1.370 a quota m. 1.750, come da deliberazione della Giunta regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003 e da L.R. 28 ottobre 2004, n. 27, la quale, art. 21, comma 1, dispone che *“Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad utilizzo prevalente di tipo silvo pastorale, non adibite al pubblico transito”*.

## **Art. 2 Soggetto gestore**

I Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno, in qualità di comproprietari, designano quale soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale in oggetto, l'Amministrazione Comunale di Margno, qui di seguito denominato semplicemente *“Gestore capo”*.

## **Art. 3 Chiusura con cartello**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente Regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore capo.

## **Art. 4 Chiusura con barriera**

La strada agro-silvo-pastorale in oggetto potrà essere chiusa con idonea barriera munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale in oggetto, che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica, potrà essere sempre chiusa, salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso di transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- ❑ di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare lo sbarramento;
- ❑ di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

La barriera di chiusura, come da accordi fra i Comuni, verrà collocata in località *“Alpe Paglio”*, previo sopralluogo da parte del Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Casargo.

Il Gestore capo provvederà al posizionamento.

## **Art. 5 Ordinanza di chiusura**

Il Gestore capo, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

I Sindaci, in quanto responsabili dei rispettivi territorio, dovranno provvedere in accordo fra loro ad emanare ordinanza congiunta.

L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

### **Art. 6 Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di motoveicoli ed autoveicoli sulla strada agro-silvo-pastorale in oggetto non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito, sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

La strada in oggetto non è soggetta alle norme del Codice della Strada e il gestore è sollevato da ogni responsabilità relativa allo stesso.

### **Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune di Margno.

La domanda deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la località da raggiungere e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non costituisce un obbligo ma è legata alla presenza di particolari motivi o situazioni; il gestore, pertanto, può non autorizzare il transito se non lo ritiene conforme alle norma.

### **Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune di Margno entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della domanda, qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

In caso di urgenza potrà essere richiesto il rilascio in tempi inferiori ai predetti cinque giorni (in casi eccezionali anche in giornata), versando la somma per l'eccezionalità di una giornata di € 30,00.= (euro trenta virgola zero).

Il permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di un massimo di tre automezzi e sullo stesso andranno indicati:

- ❑ l'intestatario del permesso;
- ❑ eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:

- discendente di primo grado;
  - collaterale di primo grado (coniuge);
  - per le categorie B1, B3, C1 e C2 per altre persone si intendono titolari, collaboratori e dipendenti delle ditte artigiane, commerciali o professionali.
- l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui sopra con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona legata da vincoli di parentela) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso; salvo i casi di permesso rilasciato a ditte artigiane, commerciali o professionali, pertanto, non è ammessa la circolazione di più di un veicolo contemporaneamente.

Sul mezzo autorizzato potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Il Comune di Margno predispone un elenco aggiornato dei permessi rilasciati, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 19.

L'autorizzazione rilasciata dal Gestore Capo si intende comunque valevole per l'intero percorso in oggetto, fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari di immobili siti in Alpe Ortighera e Alpe Oro (il transito per tali utenti è consentito fino in Alpe Ortighera e Alpe Oro con divieto di sosta e fermata lungo tutto il tragitto della strada);
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze, non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, per il trasporto di materiali ingombranti (mobili, serramenti, travature);  
Le categorie (...), A2 e A3, al momento della richiesta di autorizzazione, devono allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- B1) personale al servizio di infrastrutture di servizio per esigenze particolari connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

- B3) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economiche, professionali, artigianali e commerciali sul territorio, svolte in forma prevalente, anche stagionale, nelle località servite dalla strada;
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) (...);
- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche o sportive.

Ai sensi della normativa vigente, a coloro a cui è consentito il transito sulla strada in oggetto, nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento, è comunque vietato il transito nel periodo e nelle ore in cui si effettua la pratica dello sci, nordico e alpino, su quei tratti di strada che costituiscono parte delle piste di sci, sono interessati dal passaggio degli impianti di risalita o vengono utilizzati per il collegamento pedonale alle piste di sci. Apposita ordinanza sindacale verrà adottata in merito.

E' sempre vietata la sosta sui pascoli e nei boschi comunali.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- per la categoria A1:
  - il transito è vietato dall'ultimo venerdì (compreso) prima di Ferragosto fino al lunedì (compreso) successivo alla Festa degli Alpini al Pian delle Betulle;
  - nel mese di luglio e nei giorni del mese di agosto non compresi nel punto precedente il transito è consentito esclusivamente dalla ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00;
  - nei giorni di sabato, domenica e festivi in periodi diversi da quelli di cui ai punti precedenti il transito è consentito esclusivamente dalla ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00;
- per le categorie (...), A2 e A3 l'autorizzazione al transito non viene, di regola, rilasciata nei seguenti periodi:
  - dal 1° agosto alla prima settimana di settembre compresa;
  - nei giorni di domenica e festivi;
- durante tutto l'anno l'autorizzazione al transito per le categorie (...), A2 e A3 è rilasciata, di regola, solo per un giorno alla settimana e solo per trasporto di materiali ingombranti;
- nei giorni festivi, di regola, è comunque vietato il transito dalle ore 9.00 alle ore 20.00 per tutte le categorie di utenti;
- nel periodo 1° agosto – 25 agosto, tenuto conto della presenza di turisti, villeggianti ed escursionisti, tutte le imprese che svolgono attività nel campo dell'edilizia o similari, tranne casi eccezionali espressamente autorizzati, dovranno sospendere i lavori in corso; di conseguenza, in tale periodo, deve ritenersi sospeso anche il permesso di transito;
- sono in ogni caso salve le eccezioni di cui all'art. 13.

Il Gestore Capo può rilasciare, a fronte di particolari motivi o comprovate necessità di carattere straordinario, permessi anche in deroga alle norme del presente articolo.

Per i Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno verranno predisposti n. 2 permessi generici (senza indicazione di targa e di trasportati) ciascuno, da utilizzare per veicoli, anche non di proprietà dei Comuni stessi, ma utilizzati per finalità di carattere istituzionale.

### **Art. 9 Registro permessi**

Il Gestore capo provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, della relativa scadenza e dell'importo incassato.

### **Art. 10 Mezzi autorizzati al transito**

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge n. 990 del 24 dicembre 1969.

### **Art. 11 Limiti di transito**

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata, non superiore a 20 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. Naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5*	< 10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	< 12	14	20	8
III	Piccoli automezzi	100	2,0	< 14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	> 14	> 16	> 25	< 6

La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

\* Comprensivo di banchina 0.5 m

Il limite di peso autorizzabile sulla strada in oggetto, tenuto conto della conformazione della strada stessa, viene in ogni caso fissato in ql. 100 (cento) a pieno carico.

### **Art. 12 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati**

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore capo potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dagli articoli precedenti.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza (...), A2, A3 e C1 il Gestore capo potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.16.

### **Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione e da ogni costo:

- ❑ gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera, dei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- ❑ gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza) e i Volontari organizzati per ripristini ambientali.

### **Art. 14 Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso sulla strada agro-silvo-pastorale oggetto del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61, comma 10, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, da € 105,57= a € 316,71; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilascia.

E' fatto divieto ai soggetti autorizzati, di qualsiasi categoria, di transitare e/o lasciare in sosta anche provvisoria i mezzi sui pascoli e nei boschi comunali.

Il Gestore capo, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, sospende o revoca l'autorizzazione al transito agli interessati.

L'infrazione al Regolamento da parte di persone non autorizzate o a cui sia stato revocato o sospeso il permesso comporta l'applicazione della sanzione amministrativa e denuncia penale di cui all'articolo 650 del codice penale.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati e il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

## **Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare:

- ❑ per la categoria di utenza A1 il permesso di transito ha validità per l'anno solare in cui è richiesto e nei soli periodi di apertura della strada;
- ❑ per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino a 6 (sei) mesi;
- ❑ per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile;
- ❑ per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità fino ad 1 (un) anno, tranne nel periodo di innevamento e della pratica dello sci.
- ❑ per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato alla conduzione del mezzo ed il periodo di svolgimento dei lavori e produrre autorizzazione da parte dell'Ente competente per i lavori.

## **Art.16 Polizza fidejussoria**

Il Gestore capo competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento ai punti C1 e C2 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

## **Art. 17 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore capo potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la gratuita circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti autorizzati.

## **Art. 18 Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore capo mediante una specifica convenzione con gli organizzatori; in tale



atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Le gare saranno autorizzate previo parere favorevole dei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno e della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera.

### **Art. 19 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento.

### **Art. 20 Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente Regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni arrecati a persone e a cose, sollevando i Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 21 Manutenzione**

La manutenzione della strada agro-silvo-pastorale in oggetto è a carico dei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione nel quale confluiscono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 14 del presente Regolamento e dall'introito del rilascio delle autorizzazioni di transito.

Il fondo suddetto verrà gestito nell'ambito del bilancio del Comune di Margno in accordo fra le Amministrazioni comunali.

Il Gestore Capo provvederà, attraverso il proprio ufficio incaricato, al rilascio delle autorizzazioni ed alla riscossione delle entrate.

L'importo da versare da ogni richiedente, viene stabilito come segue:

- ❑ utenza giornaliera privata: € 20,00.=;
- ❑ utenza giornaliera artigianale: € 20,00.=;
- ❑ **permesso quindicinale per utenti artigianali e commerciali: € 35,00.=;**
- ❑ imprese artigianali e commerciali per interventi di manutenzione
  - **da 16 giorni fino** ad un mese: € 50,00.=
  - dal secondo mese a tre mesi: € 100,00.=
  - dal quarto mese a sei mesi: € 150,00.=
  - oltre sei mesi: € 250,00.=;
- ❑ commercianti, ristoratori e gestori di impianti con attività nel territorio servito dalla strada:
  - sino a sei mesi: € 150,00.=
  - da sei mesi ad un anno: € 200,00.=;

- operatori agricoli addetti alle monticazioni, permesso unico valido per tutti gli alpeggi: € 50,00.= a stagione;
- utenti categoria A1: € 150,00.=.

Gli importi suddetti potranno essere modificati di comune accordo dai Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno attraverso i propri organi esecutivi.

### **Art.22 Giornata delle strade**

Sono istituite, riprendendo una antica tradizione, le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Le date per lo svolgimento delle “GIORNATE DELLE STRADE” verranno fissate di comune accordo tra le Amministrazioni comunali.

### **Art. 23 Controlli**

I Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l’entità dei danni arrecati alla strada in oggetto, nonché la natura e l’entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 11, 15, 17 e 21.

### **Art. 24 Forme di consultazione**

Il Sindaco del Comune di Margno convoca i Sindaci dei Comuni di Casargo e di Crandola Valsassina, di regola, almeno una volta all’anno e, in ogni caso, quando lo ritiene opportuno o quando richiesto da un altro Sindaco.

Dell’avvenuta consultazione deve essere redatto un verbale di quanto oggetto della discussione.

### **Art. 25 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell’esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti i precedenti Regolamenti approvati dai Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno relativamente alla strada agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica “*Alpe Paglio – Pian delle Betulle – Ortighera – Alpe Oro – Alpe Dolcigo – Ombrega Bassa*”, da quota m. 1.370 a quota m. 1.750.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le autorizzazioni rilasciate in attuazione dei Regolamenti precedenti.

## **Art. 26 – Trasmissione**

Il presente Regolamento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, a:

- ❑ Comando Stazione Carabinieri - Casargo;
- ❑ Comando Stazione Forestale - Margno;
- ❑ Comunità Montana Valsassina Valvarone Val d'Esino e Riviera - Barzio;
- ❑ Provincia di Lecco - Settore Agricoltura e Foreste - Lecco;
- ❑ Regione Lombardia – STER Lecco – Settore Agricoltura Territorio – Lecco.